

PURTROPPO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI LE NORME SULL'ASSISTENZA FAMILIARE TOTALE DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE

Il 19 maggio 2010 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili", il cui testo unifica le proposte presentate in materia.

L'iniziativa prevede che «1. *In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che si dedicano al lavoro di cura e assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continua del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.*

Nei riguardi del disegno di legge, attualmente all'esame del Senato con il n. 2206, confermiamo la

nostra documentata opposizione (1) in quanto riteniamo che, proprio riconoscendo effettivamente il gravoso impegno dei nuclei familiari nei riguardi dei loro congiunti non autosufficienti, vi è la necessità che siano attuati i diritti sanciti dai Lea in merito alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali necessarie per assicurare a detti soggetti la massima autonomia possibile.

Questi interventi, la cui esigenza è di indiscutibile evidenza, sono necessari non solo per rispettare la dignità delle persone colpite da gravi handicap o affetti da patologie invalidanti, ma anche per assicurare loro un futuro accettabile anche dopo il decesso dei congiunti di riferimento.

È preoccupante che i Deputati abbiano approvato «il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico» dei congiunti, ma finora nulla abbiano fatto, nemmeno una interrogazione, per promuovere l'attuazione dei Lea e per l'approvazione delle norme ancora mancanti volte a riconoscere l'effettiva priorità delle prestazioni domiciliari, problema affrontato – lo ricordiamo nuovamente – dalla petizione popolare piemontese di cui è in corso la raccolta delle adesioni e delle firme (2).

Segnaliamo che in data 12 maggio 2011 il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), del quale fa parte anche l'Utlim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), ha inviato ai Presidenti e ai Componenti delle Commissioni lavoro e bilancio del Senato della Repubblica una comunicazione per richiedere la non approvazione del testo approvato dalla Camera dei Deputati, classificato al Senato con il n. 2206.

Alla comunicazione del Csa sono stati allegati gli articoli di cui alla nota 1.

(1) Cfr. "È corretto incentivare l'assistenza familiare 'totale' dei soggetti con handicap in situazione di gravità?", *Prospettive assistenziali*, n. 157, 2007 e "Botta e risposta in merito alla proposta di legge sull'assistenza familiare 'totale' dei soggetti con handicap grave", *Ibidem*, n. 158, 2007.

(2) Cfr. "Seconda petizione popolare per la tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non autosufficienti", *Ibidem*, n. 171, 2010.

ABUSI SESSUALI: RIFIUTATO IL RISARCIMENTO PROPOSTO DALLA CHIESA CATTOLICA

La Chiesa cattolica ha proposto un risarcimento economico a tutte le vittime di abusi sessuali commessi da sacerdoti in Germania. La somma offerta, euro 5mila, a ogni vittima è stata rifiutata dalle associazioni di tutela dei fanciulli abusati in quanto ritenuta insufficiente.

(*Avvenire*, 4 marzo 2011)